

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO Orbitalum Tools GmbH, Singen

[OT\_AEB\_20200201\_IT]

1. **AMBITO DI VALIDITÀ**
- 1.1 Per tutte le nostre ordinazioni di forniture o di prestazioni si applicano esclusivamente le seguenti condizioni di acquisto. Condizioni divergenti o aggiuntive del fornitore, in particolare anche le condizioni generali di vendita, si applicano solo se da noi approvate per iscritto.
- Le nostre condizioni di acquisto si applicano senza limitazioni anche se accettiamo le forniture o le prestazioni senza riserve o effettuiamo i pagamenti sapendo che il fornitore ha condizioni diverse.
- 1.2 Le nostre condizioni di acquisto valgono anche per tutte le transazioni future.
- 1.3 Se la conferma dell'ordine si discosta dal nostro ordine, lo scostamento è per noi vincolante solo se da noi approvato per iscritto.
- 1.4 Sono equiparate alla forma scritta tutte le forme di comunicazione che ne consentono la documentazione comprovante testuale, ad esempio telefax ed e-mail.
2. **TEMPI DI CONSEGNA**
- 2.1 I tempi di consegna indicati nell'ordine sono vincolanti.
- Per il rispetto della data di consegna o del termine di consegna è determinante il ricevimento della merce fornita nel nostro stabilimento. Se non è stata concordata la consegna "franco fabbrica" o DDP o DAP secondo gli Incoterms dell'ICC (edizione attuale), il fornitore deve mettere a disposizione la merce in tempo utile, tenendo conto dei tempi abituali di carico e spedizione.
- 2.2 Il fornitore è tenuto ad informarci immediatamente per iscritto se si verificano o si manifestano circostanze che indicano che il termine di consegna non può essere rispettato.
- 2.3 In caso di ritardo nella consegna, siamo autorizzati a dedurre dal prezzo una penale contrattuale dell'1% del valore di consegna per ogni settimana di ritardo iniziata, tuttavia non più del 5% del valore di consegna. Siamo autorizzati a richiedere una penale contrattuale oltre all'adempimento e ad eventuali richieste di risarcimento danni. L'accettazione della consegna o della prestazione in ritardo non costituisce una rinuncia al diritto al risarcimento dei danni. In deroga al § 341 (3) BGB (codice civile tedesco), la penale contrattuale può essere richiesta fino al pagamento finale.
- 2.4 Le consegne parziali e le consegne anticipate sono da noi accettate solo se concordate.
3. **IMBALLAGGIO, TRASPORTO, ASSICURAZIONE E ASSUNZIONE DEL RISCHIO**
- 3.1 Il fornitore si fa carico delle spese di imballaggio, delle spese di immagazzinamento e di tutte le altre spese di spedizione accessorie. I danni alla merce fornita dovuti ad un imballaggio inadeguato sono a carico del fornitore.
- 3.2 Se viene concordata la restituzione dei vuoti e del materiale d'imballaggio, i costi di trasporto e di riciclaggio sono a carico del fornitore.
- Per il resto si applica il regolamento sugli imballaggi nell'ultima versione valida.
- 3.3 In caso di consegna "franco fabbrica", il rischio passa a noi quando la merce fornita ci viene consegnata correttamente nel nostro stabilimento. Se la consegna non viene concordata "franco fabbrica", il rischio passa a noi quando la merce fornita ci viene consegnata correttamente nel luogo di adempimento.
- È riservato un altro regolamento del trasferimento del rischio che deriva dall'applicazione di una clausola Incoterms della ICC concordata. Se l'oggetto del contratto non è la consegna di merce, ma la fornitura di un'altra prestazione, il rischio passa a noi al momento dell'accettazione della prestazione. L'accettazione tramite la messa in uso è esclusa.
- 3.4 I premi dell'assicurazione sul trasporto non vengono rimborsati da noi.
4. **CONTROLLO DELLA MERCE CONSEGNA**
- 4.1 Comunicheremo per iscritto al fornitore eventuali difetti nella merce consegnata non appena verranno scoperti nel corso della normale attività commerciale. Il fornitore rinuncia ad apporre la contestazione di reclamo per merce difettosa presentato oltre i termini utili. Il termine per la notifica dei difetti nascosti è di due settimane dopo la loro scoperta.
- 4.2 I nostri pagamenti non costituiscono un'approvazione incondizionata della consegna.
- 4.3 Il fornitore non è autorizzato ad effettuare consegne in eccesso o in difetto.
5. **RESPONSABILITÀ PER I DIFETTI**
- 5.1 La fornitura deve essere conforme alle disposizioni di legge nazionali, in particolare alle norme antinfortunistiche, ai relativi regolamenti e direttive, alle norme VDE, alle più recenti regole tecniche riconosciute e ai documenti su cui si basa l'ordine, ad esempio disegni e descrizioni.
- 5.2 I diritti di garanzia previsti dalla legge ci spettano senza limitazioni. In caso di difetti della merce fornita, il fornitore è obbligato, in particolare a nostra discrezione, ad eliminare i difetti o ad effettuare una nuova fornitura o prestazione esente da difetti (adempimento successivo) a proprie spese. Il fornitore si fa carico in particolare anche di tutte le spese sostenute per l'eliminazione dei vizi o per la nuova fornitura o prestazione.
- Se un difetto della merce fornita viene rilevato prima della lavorazione, dell'installazione o della rivendita nel nostro stabilimento, i costi di lavorazione interna che il fornitore ci deve rimborsare ammontano a:
- a) EUR 25,-/pezzo, se la spedizione di ritorno non è necessaria
- b) EUR 50,-/pezzo, con spedizione di ritorno
- Il fornitore è libero di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o solo un danno o una spesa notevolmente inferiore a causa della lavorazione per eliminare i difetti. Ci riserviamo il diritto di richiedere il risarcimento di ulteriori danni.
- 5.3 Siamo autorizzati ad eliminare da soli il difetto a spese del fornitore in caso di pericolo imminente o in caso di particolare urgenza per evitare ulteriori danni.
- 5.4 Se l'adempimento successivo non viene effettuato entro un termine ragionevole da noi stabilito o se il fornitore rifiuta l'adempimento successivo, se esso non è possibile o se fallisce, abbiamo il diritto, fatte salve eventuali richieste di risarcimento danni, di recedere dal contratto o di ridurre il prezzo.
- 5.5 A meno che la legge non preveda un termine di prescrizione più lungo, le rivendicazioni per vizi si estinguono dopo 36 mesi dalla consegna della merce o dall'accettazione della prestazione.
- Se viene effettuata una consegna successiva, inizia un nuovo termine di prescrizione di 12 mesi per merce fornita per intero. Se il termine di prescrizione originario di 36 mesi per la merce fornita non è ancora trascorso alla scadenza di questa data, i diritti derivanti da un adempimento successivo irregolare possono ancora essere fatti valere fino alla scadenza di questo termine di prescrizione di 36 mesi. Il termine di responsabilità per difetti della merce fornita si prolunga per la durata dell'interruzione dell'esercizio causata dai lavori di riparazione.
- 5.6 Per il resto valgono le disposizioni di legge.
6. **RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO, ASSICURAZIONE**
- 6.1 Se la merce fornita presenta un difetto del prodotto ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, il fornitore è tenuto a risarcirci per i danni da esso causati, compresi i costi di lavorazione divenuti inutili, e ci esonera a prima richiesta da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi o da rivendicazioni di terzi derivanti dalla produzione, dalla fornitura, dall'immagazzinamento o dall'utilizzo della merce fornita. L'obbligo di risarcimento non si applica se la rivendicazione si basa su una violazione gravemente negligente o intenzionale degli obblighi da parte nostra.
- 6.2 Il fornitore deve stipulare e mantenere valida in ogni momento a proprie spese una polizza assicurativa di responsabilità civile aziendale con una copertura totale di almeno EUR 1 milione per ogni richiesta di risarcimento per lesioni personali e danni alle cose.
7. **PREZZI, CONDIZIONI DI PAGAMENTO**
- 7.1 Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante; se non è fisso, sono determinanti i prezzi giornalieri più bassi al momento della consegna.
- 7.2 Il prezzo è per la consegna "franco fabbrica", compreso l'imballaggio e l'imposta sul valore aggiunto di legge.
- 7.3 Di norma effettuiamo anticipi di pagamento solo per valori dell'ordine maggiori di EUR 50.000,-. Per essi il fornitore deve fornirci, su richiesta, un'adeguata garanzia sotto forma di acconto/garanzia di pagamento anticipato da parte di un istituto di credito o di un assicuratore di credito autorizzato nella UE, rinunciando all'eccezione di escussione (§ 771 BGB, codice civile tedesco) per l'importo del rispettivo acconto versato.
- 7.4 Possiamo elaborare le fatture solo se queste, in conformità alle specifiche del nostro ordine, contengono il numero d'ordine ivi indicato.
- 7.5 Se non diversamente concordato per iscritto, pagheremo il prezzo entro 14 giorni dalla consegna/accettazione della prestazione e dal ricevimento della fattura con il 3% di sconto o entro 60 giorni netto.
- 7.6 Abbiamo il diritto di scegliere il mezzo di pagamento.
- 7.7 In caso di fornitura o prestazione irregolare e in assenza di materiale, di certificati di fabbrica o di origine o di altri documenti che devono essere forniti dal fornitore, siamo autorizzati a trattenere il pagamento in misura proporzionale al valore fino al corretto adempimento.
- I pagamenti o gli acconti non sono considerati come accettazione delle consegne o delle prestazioni come conformi al contratto.
- 7.8. La cessione a terzi di rivendicazioni di pagamento nei nostri confronti è consentita solo con il nostro consenso scritto.
8. **PROPRIETÀ INTELLETTUALE, RISERVATEZZA**
- 8.1 La documentazione tecnica (illustrazioni, disegni, calcoli, ecc.), i campioni, i modelli, gli stampi o gli utensili messi a disposizione del fornitore rimangono di nostra proprietà fisica e intellettuale. Non devono essere resi accessibili a terzi senza il nostro consenso scritto e devono essere utilizzati esclusivamente per la fabbricazione della merce fornita o per la fornitura della prestazione.
- 8.2 La documentazione tecnica del fornitore o dei suoi subfornitori è trattata in modo riservato da noi e rimane di proprietà del fornitore o dei subfornitori, a meno che non venga da noi trasmessa a terzi in conformità allo scopo previsto.
9. **VIOLAZIONI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE**
- Il fornitore è responsabile di garantire che la fornitura e l'utilizzo della merce fornita non violino i diritti di proprietà industriale e intellettuale di terzi.
- A tale riguardo egli deve esonerarci da richieste di risarcimento danni da parte di terzi.
- Le nostre rivendicazioni nei confronti del fornitore cadono in prescrizione 3 anni dopo l'affermazione della rivendicazione del titolare del diritto di proprietà industriale e intellettuale opponibile nei nostri confronti.
10. **PROTEZIONE DEI DATI**
- Nell'ambito del rapporto contrattuale con il fornitore è necessario anche trattare dati personali di quest'ultimo. Ciò avviene nel rispetto delle disposizioni di legge.
11. **FORZA MAGGIORE**
- In caso di eventi di forza maggiore come guerre, interruzioni dell'esercizio di qualsiasi tipo, controversie di lavoro (scioperi e serrate) o altre circostanze imprevedute, abbiamo il diritto di recedere dalla parte di contratto non ancora adempita, senza che il fornitore abbia diritto ad alcuna richiesta di risarcimento danni per quanto riguarda la parte di contratto non ancora adempita.
12. **MINERALI DI CONFLITTO**
- Su nostra richiesta il fornitore deve indicare se i prodotti da lui ordinati contengono stagno, tantalio, tungsteno, oro o un altro "minerale di conflitto" regolamentato dalla US Securities and Exchange Commission ("SEC"). Se nessuno dei prodotti contiene uno o più minerali di conflitto necessari per la loro funzionalità o produzione e nel rispetto delle norme e delle interpretazioni SEC applicabili, il fornitore deve certificare su nostra richiesta che nessuno dei prodotti contiene tali minerali di conflitto. Se un prodotto contiene uno o più di tali minerali di conflitto, il fornitore deve certificare il paese di origine di ciascuno di tali minerali di conflitto oppure certificare che il minerale di conflitto è stato ottenuto da materiale riciclato o rottamato e che è conforme ai termini e alle condizioni delle normative SEC. Se non è in grado di nominare il paese di origine e i minerali di conflitto non derivano da materiale riciclato o rottamato, il fornitore deve, secondo il principio della buona fede, chiedere ai propri fornitori in questione il paese di origine dei minerali di conflitto. Lo svolgimento di questa indagine deve essere conforme agli standard stabiliti dalle norme SEC per l'identificazione del probabile paese di origine. Se il fornitore sa o viene a conoscenza del fatto che un minerale di conflitto necessario per la funzionalità o la fabbricazione del prodotto proviene da un "paese di conflitto" secondo la definizione delle disposizioni SEC e non da fonti di riciclaggio o di rottamazione, il fornitore è obbligato a determinare, secondo il principio della buona fede, se questi minerali conflittuali provengono da impianti di lavorazione con fonderie che un gruppo industriale riconosciuto ha verificato in un audit eseguito da un organo indipendente del settore privato e certificato come esente da conflitto, oppure da impianti di lavorazione indipendenti che sono stati sottoposti a un audit standard eseguito da un organo indipendente del settore privato. Il fornitore deve presentare la situazione di fatto per iscritto. Il fornitore è inoltre obbligato ad adottare qualsiasi ulteriore misura e a fornire qualsiasi ulteriore informazione da noi richiesta che ci consenta di rispettare le leggi, le norme e i regolamenti applicabili in materia di minerali di conflitto.
13. **LUOGO DI ADEMPIMENTO, DIRITTO APPLICABILE, FORO COMPETENTE**
- 13.1 Luogo di adempimento per la consegna, le prestazioni e il pagamento è il rispettivo stabilimento ordinante.
- 13.2 Si applica esclusivamente il diritto tedesco, con esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) e di tutte le disposizioni di conflitto delle leggi.
- 13.3 Esclusivo foro competente è Singen; siamo tuttavia autorizzati a intraprendere un'azione legale presso la sede del fornitore.

Orbitalum Tools GmbH Josef-Schüttler-Str. 17 78224 Singen, Germania An ITW Company	Tel. +49 (0) 77 31 792-0 Fax +49 (0) 77 31 792-500 tools@orbitalum.com www.orbitalum.com	Sede della società: Singen Tribunale: Friburgo in Brisgovia, HRB 541211 Amministratore delegato: Markus Tamm Partita IVA: DE811578832	Commerzbank AG Singen IBAN DE63 6924 0075 0446 9433 00 BIC/S.W.I.F.T COBADEFF692	N. reg. WEEE: DE 67192550 N. DUNS: 344039474
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------